

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

(OLL 4)

(Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 4 del 18 agosto 1993¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b, i, l, n ed o

² La procedura d'approvazione dei piani si applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:

- b. aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti;
- i. aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione;
- l. aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell'allegato 1.1 dell'ordinanza del 27 febbraio 1991² sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- n. aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell'aria differisce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento;
- o. aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983³ sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Art. 10 cpv. 1

¹ Le porte sulle vie d'evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d'uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.

¹ RS 822.114

² RS 814.012

³ RS 832.30

II

L'ordinanza del 19 dicembre 1983⁴ sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3

³Le porte sulle vie d'evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d'uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.

III

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione,
Corina Casanova

⁴ RS 832.30